

VADEMECUM DELLE MISURE INTRODOTTE IN MATERIA DI RISCOSSIONE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA COVID-19



Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)



Oggetto

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi avvisi di addebito Inps, entrate tributarie e non tributarie



Destinatari

Tutti



Periodo

8 Marzo 2020 -
30 Aprile 2021

(per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" - allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020-, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)



Ripresa

I pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021



Note

È possibile richiedere una rateizzazione.

Al fine di evitare l'attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il 31 maggio 2021

Nuovi termini di pagamento per «Rottamazione-ter»,

«Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE»

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera b*)



Oggetto

Maggiore flessibilità per il versamento delle rate 2020 e 2021 relative alle Definizioni agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE»)



Destinatari

Contribuenti che avevano tempestivamente pagato le rate delle Definizioni agevolate («Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione risorse proprie UE») scadute nell'anno 2019



Periodo

Tutte le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 delle rate della «Rottamazione-ter», «Rottamazione risorse proprie UE» e «Saldo e stralcio»



Ripresa

I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 31 luglio 2021. Per le rate 2021 il termine «ultimo» è il 30 novembre 2021 senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi



Note

Per entrambe le scadenze di pagamento è prevista la tolleranza di 5 giorni

Sospensione delle attività di notifica

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)



Oggetto

Sospensione dell'attività di notifica di cartelle di pagamento e di altri atti della riscossione



Destinatari

Tutti



Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)



Ripresa

Dal 1° maggio 2021



Note

Sono oggetto di sospensione anche le notifiche a mezzo PEC

* modifica l'art. 68 del DL n. 18/2020

Sospensione delle procedure di riscossione cautelari ed esecutive

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)

Oggetto

Sospensione dell'attivazione di nuove procedure di riscossione sia cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) sia esecutive (pignoramenti)

Destinatari

Tutti

Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 18/2020 «Cura Italia» (8 marzo 2020) e fino al termine stabilito dal DL n. 41/2021 «Decreto Sostegni» (30 aprile 2021)

Ripresa

Dal 1° maggio 2021 per le cartelle o gli avvisi scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Dal 1° giugno 2021 per le cartelle o gli avvisi con termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (08/03/2020-30/04/2021)

Note

Prima del termine del periodo di sospensione è possibile presentare istanza di rateizzazione per evitare l'attivazione delle procedure

Sospensione dei pignoramenti degli stipendi

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 2*)

Oggetto

Sospensione dei pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione aventi ad oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate

Destinatari

Tutti

Periodo

19 Maggio 2020 -
30 Aprile 2021

Provvedimento

Dall'entrata in vigore del DL n. 34/2020 «Decreto Rilancio» (19/5/2020) e fino al 30/04/2021, le somme oggetto di pignoramento non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice

Note

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito)

* modifica l'art. 152 del DL n. 34/2020

Sospensione delle verifiche ex art. 48-*bis* DPR n. 602 del 1973

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 1, lettera a*)

Oggetto

Sospensione delle «Verifiche di inadempienza» che le PA o le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro

Destinatari

Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica

Periodo

8 Marzo 2020-
30 Aprile 2021
(per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020)

Provvedimento

Nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni possono effettuare i pagamenti senza eseguire le preventive «verifiche di inadempienza» ovvero senza verificare la presenza di eventuali debiti scaduti, di importo superiore a 5 mila euro, intestati al beneficiario del pagamento

Note

Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi per le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro, le «verifiche di inadempienza»

Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 4*)

Oggetto

Ampliamento dei termini di decadenza previsti per i provvedimenti di rateizzazione di cartelle di pagamento e altri atti della riscossione

Destinatari

Tutti

Periodo

Piani di dilazione in essere all'8 marzo 2020 e nuovi piani concessi a seguito delle domande presentate entro il 31 dicembre 2021

Provvedimento

La decadenza dalla rateizzazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, anziché le 5 ordinariamente previste

Note

Per le richieste di rateizzazione presentate dal 1° gennaio 2022 verrà applicato il regime ordinario di decadenza (5 rate)

Aumento della soglia di debito per rateizzazioni ordinarie

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 3)

Oggetto

Innalzamento della soglia per poter richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà economica

Destinatari

Tutti

Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 «Decreto Ristori» (30/11/2020) e fino al 31/12/2021

Provvedimento

Viene elevata da 60 mila a 100 mila euro la soglia per richiedere la rateizzazione fino ad un massimo di 72 rate senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà.

Note

Il provvedimento è valido per le richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021

Agevolazioni per i piani di rateizzazione decaduti

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 5)



Oggetto

Agevolazioni per accedere nuovamente all'istituto della rateizzazione per debiti già decaduti da precedenti rateizzazioni



Destinatari

Debiti oggetto di una precedente rateizzazione decaduta prima dell'8 marzo 2020



Periodo

Dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 «Decreto Ristori» (30/11/2020) e fino al 31/12/2021



Provvedimento

Possibilità di presentare istanza di rateizzazione per ottenere un nuovo piano di dilazione dei debiti decaduti da precedenti dilazioni senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano



Note

Il provvedimento si riferisce alle richieste di rateizzazione presentate tra il 30/11/2020 e il 31/12/2021

Rateizzazione dei debiti decaduti delle Definizioni agevolate

(DL n. 34/2020, art. 154, comma 1, lettera d e DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 6)



Oggetto

Nuova opportunità di rateizzazione degli importi decaduti dal beneficio delle Definizioni agevolate

Destinatari

Contribuenti decaduti dai benefici delle Definizioni agevolate

Periodo

Debiti inseriti in piani di pagamento delle Definizioni agevolate che risultano decaduti per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate del piano di Definizione agevolata

Provvedimento

Possibilità di richiedere la rateizzazione anche per i debiti per i quali si è decaduti dai benefici di una definizione agevolata («prima Rottamazione, Rottamazione-bis, Rottamazione-ter, Saldo e stralcio e Rottamazione risorse proprie UE»)

Note

Per quanto riguarda la «Rottamazione-ter», il «Saldo e stralcio» o la «Rottamazione delle risorse proprie UE», il provvedimento riguarda solo i debiti per i quali si è decaduti dalla misura agevolativa per il mancato/insufficiente/tardivo versamento delle rate da pagare nell'anno 2019

Estinzione procedure esecutive al pagamento della prima rata

(DL n. 137/2020, art. 13 *decies*, comma 1 *quater*.2)

Oggetto

Estinzione delle procedure esecutive al pagamento della prima rata di un piano di rateizzazione

Destinatari

Contribuenti con procedure esecutive in corso nel 2020

Periodo

Richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020

Provvedimento

Il pagamento della prima rata di un piano di dilazione concesso per richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, determina l'estinzione di eventuali procedure esecutive precedentemente attivate per i debiti oggetto della dilazione

Note

L'estinzione si perfeziona a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati

«Stralcio» dei debiti fino a 5 mila euro

(DL n. 41/2021, art. 4, comma 4)



Oggetto

«Stralcio» dei carichi affidati all'Agente della riscossione di importo residuo, calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5 mila euro

Destinatari

Soggetti fisici che hanno conseguito un reddito imponibile nel periodo di imposta 2019 fino a 30 mila euro e soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31/12/2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro

Periodo

Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

Provvedimento

Annullamento dei debiti relativi ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2010, fino a 5 mila euro (calcolati al 23/03/2021) comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni riferiti a soggetti per i quali ricorrono determinate condizioni. Sono escluse alcune tipologie di debiti

Note

Le modalità e delle date dello «Stralcio» saranno disposte con un decreto del MEF da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del DL 41/2021. Fino alla data stabilita dal DM i carichi affidati dal 01/01/2000 al 31/12/2010 di importo residuo fino a 5 mila euro sono sospesi